

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N.232 DEL 12-11-2020

**AFFIDAMENTO INCARICO PER IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO E
COMPOST DI QUALITA' PER LA COMUNITA' AGROZOOTECNICA DEL COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM E COMUNI LIMITROFI –
CIG: Z022F354AA**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23/07/2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S.Paistom Srl, il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE di Capaccio Paestum

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l' annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la Convenzione di Disciplina dei Rapporti tra il Comune di Capaccio Paestum e l'Azienda Speciale Paistom per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, sottoscritta in data 28/02/2020, prot. n. 8913;

Considerate

- con giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 434 del 20/08/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Azienda Speciale Paistom, la redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
- che con verbale dell'Organo amministrativo dell'Azienda n. 42 del 09/09/2020, si demanda al Direttore Generale di attivare le procedure necessarie per l'affidamento di incarico per la redazione dello studio di fattibilità;

Dato atto che lo studio di fattibilità dovrà essere predisposto con i contenuti stabiliti dall'art. 23 comma 5 Dlgs 50/2016 ovvero: "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali".

Visto che l'Azienda Speciale Paistom non è in grado di assolvere l'incarico di che trattasi in quanto, oltre a trovarsi in carenza di organico, dispone di tecnici tutti gravati dagli ordinari doveri di Ufficio, inoltre lo stesso risulta sprovvisto della necessaria strumentazione;

Considerato che quindi è necessario attivare le procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria volti all'assolvimento dell'incarico;

Visto l'art. 31, comma 8 del Dlgs 50/2016 che così recita: "Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";

Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del Dlgs 50/2016, recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14/09/2016 ed in particolare il capitolo 1.3.1 "gli incarichi di importo inferiore a 40.000 € possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 € anche art. 36 comma 2 lettera a) in questo caso il ribasso sulla prestazione viene negoziato fra il Responsabile del Procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso....omissis;

Constato che il suddetto incarico può essere affidato ai sensi dell'art. 31 comma 8 Dlgs 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi tecnici per importi inferiori a € 40.000, caso che ricorre nella fattispecie in esame;

Individuato nel Dott. Tommaso Podeia, Presidente di ABN Energy&Efficiency, il Tecnico cui proporre l'affidamento dell'incarico di redazione studio di fattibilità per un impianto per la produzione di bioetano e compost di qualità per la comunità agro zootecnica del Comune di Capaccio Paestum e Comuni limitrofi;

Dato atto che il suddetto professionista, convocato presso l'Azienda, ha dichiarato la disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi per l'importo complessivo di € 2.500,00;

Dato atto che il professionista ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 5, in relazione all'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dichiarato la propria compatibilità all'assunzione dell'incarico e il proprio conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti;

Richiamata l'attestazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 53 comma 14 Dlgs 165/2001 in data 24/04/2018 a firma del Responsabile del Servizio Area Tecnica;

Ritenuto congruo l'importo offerto da ABN Energy&Efficiency con sede legale in Via Sandro Pertini n. 23, Capaccio Paestum, 84047 (SA) – P.IVA 03219770546, in ordine alla specificità della fornitura richiesta;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l'art.36, comma 2, letta a) che consente l'affidamento diretto;

Dato atto

- che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al Me PA;
- che l'acquisizione del bene in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare convenzioni Consip (applicazione dell'art.9,comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, applicazione articolo 1, comma 7, del d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012), in quanto la spesa di cui si tratta,risulta inferiore ai 5000,00 euro;

Rilevato

- che l'operatore economico ABN Energy&Efficiency con sede legale in Via Sandro Pertini n. 23, Capaccio Paestum, 84047 (SA) – P.IVA 03219770546 è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: Z022F354AA**;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2020;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare al Dott. Tommaso Podeia, Presidente di ABN Energy&Efficiency con sede legale in Via Sandro Pertini n. 23, Capaccio Paestum, 84047 (SA) – P.IVA 03219770546 l'incarico di riqualificazione per un impianto per la produzione di biometano e compost di qualità per la comunità agro zootecnica del Comune di Capaccio Paestum e Comuni limitrofi che dovrà essere predisposto con i contenuti STABILITI DALL'art. 23 comm a5 Dlgs 50/2016 come da preventivo prot. 391 del 14/10/2020;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2500,00 grava sul bilancio 2020;
4. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. Gianluca Volpe

